

NR. 2 ANNO 2018

Venerdì 12 gennaio

## Settimanale "Prometheus"

Rubrica di aggiornamento normativo

### IN QUESTO NUMERO

1. Nuove tempistiche per il rimborso split payment
2. Esonero per le PA trasmissione fatture emesse a privati c.d. Spesometro
3. La revoca del rappresentante del Comune presso enti, aziende ed istituzioni è riservata al Sindaco
4. Legittima la richiesta di accesso civico circa l'effettiva modalità di esecuzione dei lavori appaltati dal Comune



## 1. Nuove tempistiche per il rimborso split payment

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n.5, del Decreto Mef del 22 dicembre 2017, sono state introdotte le nuove regole sui rimborsi da conto fiscale fissate dalla manovra correttiva del governo.

Tra le novità introdotte dal D.M. 22 del dicembre 2017 troviamo la riduzione dei tempi per l'ottenimento del rimborso per tutti i soggetti che applicano il meccanismo della scissione dei pagamenti, disciplinato dall'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972, per effetto del quale si ha maggiore possibilità di avere un credito IVA.

La riduzione dei tempi per l'ottenimento del rimborso è stimato in un arco temporale di circa 20/25 giorni che è notevolmente inferiore rispetto agli attuali 90 giorni. Questa riduzione nei tempi per l'ottenimento del rimborso da parte dei soggetti che applicano lo split payment è stata possibile per effetto del dettato normativo contenuto all'art.1, comma 4-bis del DL 50/2017 il quale ha previsto espressamente che: *"A decorrere dal 1° gennaio 2018 i rimborsi da conto fiscale di cui all'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono pagati direttamente ai contribuenti dalla struttura di gestione prevista dall'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a valere sulle risorse finanziarie disponibili sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio»".*

Con questa novità, che produrrà i suoi effetti a far data dal 1° gennaio 2018, vengono eliminati i tempi di attesa legati all'accredito di risorse da parte dell'Amministrazione finanziaria, in quanto la restituzione delle somme sarà erogata direttamente dall'Agenzia delle Entrate-riscossione, attraverso la disponibilità di fondi di bilancio resi dall'Agenzia delle Entrate su una contabilità speciale dedicata n.1778.

La gestione delle istanze dovrà avvenire sulla base delle informazioni fornite dai singoli uffici territoriali, sia all'Agenzia delle Entrate che all'Agenzia-riscossione, tenendo conto, nell'evasione della pratica, del rimborso degli eventuali interessi che sono maturati sulla base delle vigenti disposizioni.

Il decreto Mef attuativo delle nuove modalità e tempistiche di rimborso di cui sopra, all'art. 3 individua anche i criteri da applicare circa la priorità gerarchica della liquidazione dei rimborsi, fermo restando quanto disciplinato dall'art.38-bis del D.P.R. 633/1972, il quale prevede che con decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze sono individuate in relazione all'attività esercitata ed alle operazioni poste in essere, le categorie di contribuente per i quali i rimborsi sono eseguiti in via prioritaria.

Pertanto, il criterio utilizzato per la lavorazione delle istanze di rimborso presentate, sarà il seguente:

- Data di erogabilità più remota;
- Data di presentazione all'Ufficio;
- Periodo di riferimento (annuale o infra annuale) più remoto;
- Applicazione del principio dell'importo minore.

Per effetto delle nuove disposizioni entrate in vigore dal 1° gennaio 2018, sono state chiuse le contabilità speciali già istituite, e, ai fini dell'entrata a regime del nuovo meccanismo, servirà un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate con il quale approvare i contenuti e le modalità di trasmissione dei flussi telematici previsti dal Decreto Mef, 22 dicembre 2017.

## **2. Esonero per le PA trasmissione fatture emesse a privati c.d. Spesometro**

La legge 4 dicembre 2017, n. 172 di conversione del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, ha introdotto una modifica in relazione alla all'adempimento comunicativo di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, c.d. spesometro.

Ai sensi di quanto contenuto nella citata legge, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono esonerate dalla trasmissione dei dati delle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali. Con il concetto di consumatore finale, ai fini IVA, si intendono tutti quei soggetti privati non titolari di P.IVA, nonché ai sensi della circolare 24/E del 30 maggio 2011 gli imprenditori e professionisti che hanno acquistato beni e servizi non rientranti nell'attività d'impresa o di lavoro autonomo.

In considerazione di ciò, le fatture/bollette relative alle utenze e alle lampade votive emesse nei confronti di soggetti di cui sopra, ai sensi delle novità della L.172/2017, non sono oggetto di comunicazione all'Agenzia.

### **3. La revoca del rappresentante del Comune presso enti, aziende ed istituzioni è riservata al Sindaco**

Come è noto, l'art. 50 comma 8 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) riserva alla competenza del Sindaco la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio.

Secondo la recente sent. 29 dicembre 2017 n. 6162 del Consiglio di Stato, sez. V, si tratta di una regola di portata generale e, come tale, prevalente sulle norme statutarie anteriori dei diversi enti, aziende e istituzioni, causa il carattere fiduciario persistente di tale nomine utili ad orientare gli organismi nei quali si trovano ad operare.

Nel caso specifico, i giudici di Palazzo Spada, hanno ritenuto pienamente applicabile il principio anche per le nomine dei rappresentanti di un comune nel consiglio d'amministrazione di un'istituzione pubblica d'assistenza e beneficenza. Poiché tali tipologie di istituzioni svolgono attività connesse ai fini degli enti pubblici, integrando l'azione per l'accrescimento del benessere della collettività, gli enti che procedono le nomine non possono rimanere indifferenti dinanzi alle scelte degli amministratori da essi nominati; di conseguenza, è legittima la revoca del rappresentante nei casi in cui venga meno il necessario rapporto di fiducia tra il nominato ed il Comune.

Quest'ultimo aspetto, peraltro, non è una novità: infatti, già in passato, la giurisprudenza (cfr., ad esempio, Consiglio di Stato, sez. V, sent. 20 ottobre 2008, n. 5107 e sent. 28 gennaio 2005, n. 178) aveva ribadito il carattere fiduciario insito nel giudizio di affidabilità nell'individuare il componente di spettanza del Comune, con l'ulteriore precisazione tale giudizio non può consumarsi nell'atto di nomina, ma deve perdurare nel corso dello svolgimento delle funzioni. In sintesi, perciò, la scelta del rappresentante non è la conseguenza di una procedura concorsuale finalizzata all'individuazione della figure più preparata, ma è frutto di un combinazione di professionalità del soggetto e della necessaria sintonia con l'indirizzo politico-amministrativo stabilito dall'amministrazione comunale, intesa non tanto come un'adesione all'orientamento politico dei vertici comunali quanto, piuttosto, ad un accordo sulle scelte concrete dell'Ente nominante.

#### **4. Legittima la richiesta di accesso civico circa l'effettiva modalità di esecuzione dei lavori appaltati dal Comune**

Segnaliamo l'interessante sentenza 22 dicembre 2017 n. 6028 del TAR Campania, Napoli, sez. VIII, in materia di accesso civico.

Nello specifico una cittadina aveva avanzato una richiesta di accesso civico generalizzato (ex art. 5 comma 2 del Decreto Legislativo n. 33/2013) per *"visionare ed estrarre copia degli atti della Direzione dei lavori e/o del RUP, di estremi e data non conosciuta, da cui possa evincersi se l'appaltatore ha posto in opera i tubi offerti"*.

Poto che le caratteristiche e le qualità dei tubi (le cui qualità erano state descritte nella gara e, dunque, note, i giudici hanno ritenuto legittima la richiesta ed illegittimo il diniego opposto dal Comune, con la precisazione che l'accesso non poteva estendersi anche all'individuazione dei canali di approvvigionamento e delle relative condizioni" che l'impresa aggiudicataria era riuscita a ottenere.

Come è noto, l'accesso civico generalizzato (a differenza dell'accesso ordinario) ha ad oggetto non solo documenti ma anche meri "dati e informazioni": una volta oscurati gli atti dai quali possano evincersi le particolari modalità di approvvigionamento dei tubi e le condizioni economiche ottenute dalla ditta aggiudicataria), secondo i giudici non si ravvisa alcun confliggente interesse economico e commerciale che possa subire un pregiudizio dalla conoscenza dell'informazione in questione.

I giudici hanno, inoltre, ricordato che l'accesso civico ha *"lo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico"*. Sotto tale profilo la richiesta di verificare l'effettiva posa in opera dei tubi promessi dalla ditta aggiudicataria rientra pienamente nella finalità voluta dalla legge di consentire un controllo sull'uso delle risorse pubbliche.

Infine, ma non meno importante, secondo i giudici l'indagine sulle "reali motivazioni" del richiedente l'accesso civico generalizzato esula dai compiti attribuiti al Comune, che deve limitarsi a verificare che non ricorrano casi di esclusione previsti dalla legge.